

Domanda: L'art. 258 del D.Lgs. 152/2006 prevede la sanzione pecuniaria da duemilaseicento a quindicimila euro per la mancata presentazione del MUD dell'anno di riferimento; il secondo capoverso del comma 1 dello stesso articolo prevede che qualora il ritardo sia compreso nei seguenti 60 giorni dalla scadenza del termine stabilito, una sanzione minore. Pertanto la presentazione del MUD in ritardo oltre il 60° giorno dalla scadenza del termine stabilito, viene equiparato alla mancata presentazione del MUD?

Risposta (a cura della dott.ssa Valentina Vattani): Le sanzioni relative alla mancata o inesatta o incompleta compilazione del MUD si rinviengono all'art. 258 commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 152/2006. La normativa vigente consente di presentare il MUD entro il sessantesimo giorno dalla data di scadenza del termine annuale stabilito, dietro pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ridotta che va da 26 a 160 Euro,

La presentazione successiva a questo termine, l'omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600 a Euro 15.500.

Ricordiamo che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2008, pubblicato sulla G.U. del 17 dicembre 2008 n. 294 [il cui testo integrale può essere visionato anche sul sito www.dirittoambiente.net] è stato approvato il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno 2009.

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato dai soggetti obbligati entro il 30 aprile 2009 per le dichiarazioni con riferimento all'anno 2008.

Publicato il 10 gennaio 2009

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.